

## CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA

Oggetto: **Definizione di un protocollo operativo riguardante l'introduzione di un sistema per la sicurezza dei lavoratori sul territorio basato sulla localizzazione degli stessi e su chiamate di emergenza.**

Il giorno 17 gennaio 2013 alle ore 14,30 presso la sede del Parco Naturale Mont Avic in Località Fabbrica 164 - Champdepraz le organizzazioni sindacali di categoria CGIL - CISL - SAVI - UIL, la Delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata dell'Ente Parco Naturale Mont Avic e il RLS

### SOTTOSCRIVONO

il seguente testo concordato:

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n.300 e dell'art.24 della legge 29 marzo 1983, n. 93 negli ambienti di lavoro dell'Ente Parco Naturale Mont Avic è vietato l'uso d'impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
2. All'esclusivo fine di garantire la sicurezza del lavoro del proprio personale e di consentire il rapido avvio di procedure di ricerca in caso di incidenti sul lavoro, l'Ente dota, con l'obbligo di utilizzo, ogni dipendente in servizio sul territorio di apparecchiatura GPS (Global positioning system) collegata a dispositivo radiomobile, che consente l'individuazione della persona che la indossa su reticolo cartografico; i dati vengono registrati da un personal computer posizionato presso la sede amministrativa del Parco in località Fabbrica di Champdepraz e collegato con la rete radio rice-trasmittente dell'Ente. Tale computer, in automatico, registra nella propria memoria tutti i dati trasmessi dai GPS attivi.
3. L'Ente garantisce che l'uso di tale apparecchiatura avviene per la ricerca di persone disperse o in difficoltà ed esclude che possa essere utilizzata per fini di controllo del proprio personale. L'accesso ai dati trasmessi dai GPS è protetto da pass-word custodita in busta sigillata, apribile solo in caso di emergenza. I dati gps memorizzati dal sistema vengono automaticamente cancellati entro 48 ore dall'acquisizione; viene per contro conservata dal datore di lavoro una copia a stampa dei dati registrati 24 ore prima e 24 ore dopo ogni evento di attivazione della procedura di emergenza; *la conservazione dei dati in caso di emergenza*
4. Fatta salva l'azione penale prevista dalla legge (in particolare quanto previsto dagli artt. 4 e 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300), vengono comunque attivati i procedimenti disciplinari di cui ai vigenti contratti di lavoro a carico di chi utilizzasse tale apparecchiatura per conoscere la posizione del personale per fini diversi da quelli consentiti dal presente accordo e dalla normativa vigente. *verrà posta in essere fino a completamente delle in*
5. L'Ente adotta a tal fine misure di tutela dei dati di posizionamento dei dipendenti; l'eventuale uso del GPS per fini diversi da quelli previsti dal comma 2 dovrà essere oggetto di ulteriori accordi con le organizzazioni sindacali. *dogani? nell'emergenza stesse.*

D.lgs n° 196 / 2003

6. A tal fine l'Ente adotta, ai sensi della ~~legge 31 dicembre 1996, n.675~~, misure atte a garantire che il trattamento di eventuali dati personali legati all'uso di dette apparecchiature avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Qualora tali indagini coinvolgano aspetti relativi alla riservatezza ed all'identità personale, si applicano le procedure previste dagli articoli 7 e seguenti della legge 31 dicembre 1996, n. 675.




La Delegazione di parte pubblica

Il Presidente, Corrado Binel (rappresentato dal Direttore)

Il Direttore, Massimo Bocca 

Il RLS, Viviana Grivon 

La delegazione di parte sindacale

SAVI-FP (MAURO CRETIER)   
CISU FP (SARA CHIARIACCA)   
FP-CGIL (C. MACHEDA)   
UIL FP Bi ZZOCCO RAFF 